



“INFORMAABA”

Associazione Professionale per lo sviluppo e la qualificazione delle competenze
nell’ambito dell’analisi del comportamento
Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI INFORMAABA

per l’aggiornamento professionale continuo degli aderenti

Documento operativo per l’aggiornamento professionale continuo di soci ordinari e aderenti ai Registri
INFORMAABA

Nota di lettura

Il presente documento disciplina, in forma unitaria, il sistema interno dei crediti formativi INFORMAABA ai fini del mantenimento dell’adesione all’Associazione e, ove applicabile, dell’iscrizione ai Registri. Esso costituisce documento operativo dell’Associazione e deve essere interpretato in coerenza con lo Statuto, il Regolamento interno, il Regolamento dei Registri, il Codice di Condotta e le ulteriori disposizioni associative applicabili.

Il sistema mantiene una formulazione prudente e trasparente: i crediti formativi INFORMAABA hanno valore esclusivamente interno al sistema associativo e non costituiscono crediti universitari, crediti ECM, punteggi pubblici, titoli abilitanti o riconoscimenti aventi valore legale.

SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI INFORMAABA

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente documento disciplina il sistema dei crediti formativi INFORMAABA previsto ai fini del mantenimento dell’adesione all’Associazione e, ove applicabile, dell’iscrizione ai Registri istituiti da INFORMAABA.

Il sistema dei crediti formativi costituisce strumento interno di aggiornamento e monitoraggio continuo delle competenze degli aderenti, in coerenza con le finalità associative e con gli atti interni dell’Associazione.

Il presente documento si applica ai soci ordinari e ai soggetti che aderiscono all’Associazione ai soli fini dell’iscrizione al Registro dei Facilitatori ABA o al Registro dei Tecnici ABA.

Il sistema dei crediti formativi è finalizzato a promuovere l’aggiornamento continuo degli aderenti, la manutenzione delle competenze acquisite, la partecipazione ad attività formative e applicative coerenti con le finalità dell’Associazione e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza.

Il presente documento non istituisce nuovi profili professionali, né modifica la natura dei Registri previsti dal Regolamento, ma disciplina esclusivamente le modalità operative attraverso cui l’Associazione verifica l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento continuo degli aderenti.

Art. 2 – Natura interna dei crediti formativi INFORMAABA

I crediti formativi INFORMAABA hanno valore esclusivamente interno al sistema associativo dell’Associazione.

Essi non costituiscono crediti universitari, crediti ECM, punteggi validi per graduatorie pubbliche, titoli abilitanti, qualifiche professionali aventi valore legale, né riconoscimenti spendibili automaticamente presso enti pubblici o privati.

L'attribuzione dei crediti formativi INFORMAABA non comporta il rilascio di abilitazioni all'esercizio di professioni regolamentate, né autorizza lo svolgimento di attività riservate dalla legge a specifiche categorie professionali.

I crediti formativi INFORMAABA attestano esclusivamente, secondo criteri interni all'Associazione, la partecipazione dell'aderente ad attività formative, seminariali, laboratoriali, applicative, di aggiornamento o supervisione ritenute coerenti con le finalità associative e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza.

Ogni riferimento ai crediti formativi INFORMAABA deve essere formulato in modo chiaro, prudente e trasparente, evitando espressioni che possano generare confusione con sistemi pubblici di accreditamento, certificazione, abilitazione o riconoscimento professionale.

Art. 3 – Principio dell'aggiornamento continuo

L'aggiornamento continuo costituisce requisito essenziale per il mantenimento dell'adesione a INFORMAABA e, ove applicabile, dell'iscrizione ai Registri.

L'adesione all'Associazione e l'eventuale iscrizione ai Registri richiedono continuità nell'aggiornamento, cura delle competenze e coerenza nel tempo con i requisiti previsti dagli atti associativi.

L'Associazione promuove l'aggiornamento continuo degli aderenti al fine di favorire:

- a) il consolidamento delle competenze acquisite;
- b) l'approfondimento progressivo dei principi dell'analisi del comportamento;
- c) l'applicazione consapevole delle strategie educative e comportamentali nei contesti di vita;
- d) l'attenzione agli aspetti etici, relazionali, educativi e inclusivi;
- e) il mantenimento di un livello adeguato di preparazione rispetto agli ambiti di attività dell'Associazione e, ove applicabile, al Registro di appartenenza.

Gli obblighi di aggiornamento sono definiti secondo criteri di uniformità, proporzionalità, sostenibilità e coerenza con le finalità associative, ferma restando la possibilità di differenziare i contenuti delle attività in relazione alla posizione dell'aderente e all'eventuale Registro di appartenenza.

L'aggiornamento continuo non ha finalità meramente formale o burocratica, ma rappresenta uno strumento di responsabilità personale e associativa, volto a garantire serietà, trasparenza e affidabilità del sistema associativo e dei Registri INFORMAABA.

Art. 4 – Attività valide ai fini del riconoscimento dei crediti

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi INFORMAABA sono considerate valide esclusivamente le attività formative, seminariali, laboratoriali, applicative, di supervisione o aggiornamento promosse, organizzate, erogate o espressamente riconosciute dall'Associazione.

Possono essere riconosciute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) seminari, webinar, convegni o incontri tematici;
- c) laboratori operativi;
- d) attività applicative guidate;
- e) project work;
- f) incontri di supervisione, intervizione o confronto tecnico;
- g) analisi di casi, esercitazioni strutturate o simulazioni;
- h) attività di studio, approfondimento o verifica predisposte dall'Associazione;

i) ulteriori iniziative ritenute coerenti con le finalità dell'Associazione e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza.

Le attività sono riconosciute ai fini del sistema dei crediti solo se coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza dell'interessato, nonché con i criteri stabiliti dal presente documento o da successivi atti applicativi approvati dagli organi competenti.

L'Associazione può prevedere attività differenziate in relazione alla posizione dell'aderente e, ove applicabile, al Registro di appartenenza, distinguendo tra attività di aggiornamento generale, approfondimento tecnico, attività applicative, supervisione o confronto su casi e altre attività coerenti con il sistema INFORMAABA.

Non sono automaticamente valide, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi INFORMAABA, attività svolte presso soggetti terzi, enti esterni, piattaforme formative, associazioni, registri privati o altri organismi, salvo espresso riconoscimento da parte dell'Associazione.

Il riconoscimento delle attività formative o applicative avviene secondo criteri di prudenza, trasparenza, coerenza e verificabilità, evitando automatismi non controllabili e garantendo la sostenibilità gestionale del sistema.

Art. 5 – Soggetti destinatari e uniformità degli obblighi

Il sistema dei crediti formativi INFORMAABA si applica a tutti gli aderenti all'Associazione secondo un obbligo quantitativo annuale uniforme.

Ai fini del presente documento, sono individuate le seguenti categorie di destinatari:

- a) soci ordinari, indipendentemente dall'eventuale iscrizione a uno o più Registri INFORMAABA;
- b) soggetti che aderiscono all'Associazione ai soli fini dell'iscrizione al Registro dei Facilitatori ABA o al Registro dei Tecnici ABA.

Tutti i destinatari sono soggetti al medesimo obbligo quantitativo annuale di aggiornamento. I contenuti delle attività possono essere differenziati in relazione agli ambiti di riferimento e, per gli iscritti ai Registri, alla natura del Registro di appartenenza.

Per gli iscritti al Registro dei Facilitatori ABA, l'aggiornamento è orientato prevalentemente al mantenimento e all'approfondimento delle competenze relative alla facilitazione educativa, alla comunicazione, all'autonomia personale, alle abilità sociali, all'inclusione e all'applicazione consapevole di strategie coerenti con i principi dell'analisi del comportamento nei contesti di vita.

Per gli iscritti al Registro dei Tecnici ABA, l'aggiornamento è orientato al mantenimento, al consolidamento e all'approfondimento delle competenze tecniche relative all'analisi del comportamento, all'osservazione, alla raccolta dati, all'applicazione di procedure educative e comportamentali, al lavoro in rete e alla corretta collocazione del proprio ruolo nei contesti educativi, scolastici, sociali e familiari.

All'interno del Registro dei Tecnici ABA può essere annotata, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Registri, la posizione di Tecnico ABA con Certificazione di esperienza applicativa supervisionata – C.E.A.S.

Per i soci ordinari non iscritti ai Registri, l'aggiornamento è orientato al mantenimento e all'approfondimento delle competenze coerenti con gli ambiti professionali e le finalità rappresentate dall'Associazione.

La differenziazione dei contenuti dell'aggiornamento non modifica l'obbligo quantitativo annuale, che resta uniforme per tutti gli aderenti e non ha finalità gerarchica o abilitante.

Tutti gli aderenti sono tenuti a conoscere e rispettare gli obblighi di aggiornamento previsti dal presente documento e dalle eventuali disposizioni applicative adottate dall'Associazione.

Art. 6 – Quantificazione annuale dei crediti formativi

Ai fini del mantenimento dell'adesione a INFORMAABA e, ove applicabile, dell'iscrizione ai Registri, tutti gli aderenti sono tenuti a maturare annualmente il numero minimo di crediti formativi stabilito dal presente articolo.

L'obbligo annuale di aggiornamento è uniforme per tutti gli aderenti, indipendentemente dalla forma di adesione e dall'eventuale Registro di appartenenza.

Per tutti gli aderenti è richiesto il conseguimento di almeno n. 10 crediti formativi INFORMAABA per ciascun anno associativo, a decorrere dall'anno associativo successivo a quello di prima adesione.

Il socio ordinario che risulti anche iscritto a uno o più Registri assolve un unico obbligo annuale di n. 10 crediti formativi INFORMAABA; l'iscrizione a un Registro non determina il cumulo degli obblighi di aggiornamento.

I crediti formativi devono essere maturati nell'ambito di attività promosse, organizzate, erogate o espressamente riconosciute dall'Associazione, secondo i criteri stabiliti dal presente documento.

Il numero minimo annuale di crediti rappresenta la soglia ordinaria richiesta per il mantenimento dell'adesione e, ove applicabile, dell'iscrizione al Registro, salvo eventuali disposizioni transitorie, deroghe motivate o specifiche modalità applicative deliberate dagli organi competenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può aggiornare periodicamente il numero minimo di crediti richiesti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e coerenza con le finalità associative e con gli atti interni dell'Associazione.

Art. 7 – Periodo di riferimento e modalità di maturazione

I crediti formativi INFORMAABA devono essere maturati nell'arco dell'anno associativo di riferimento.

Ai fini del presente documento, l'anno associativo coincide con l'anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, salvo diversa deliberazione degli organi competenti dell'Associazione.

Per i soggetti che aderiscono per la prima volta a INFORMAABA, in qualità di soci ordinari o ai soli fini dell'iscrizione a un Registro, l'obbligo di maturazione dei crediti formativi decorre dall'anno associativo successivo a quello di prima adesione.

Nell'anno di prima adesione non è richiesto il conseguimento di crediti formativi ai fini del mantenimento della posizione associativa o dell'eventuale iscrizione al Registro.

La previsione di cui al comma precedente risponde all'esigenza di consentire al nuovo aderente un congruo tempo per consolidare le competenze acquisite, approfondire i contenuti del percorso seguito e orientare il proprio aggiornamento rispetto agli ambiti associativi e, ove applicabile, al Registro di appartenenza.

A partire dall'anno associativo successivo alla prima adesione, ciascun aderente è tenuto a maturare almeno n. 10 crediti formativi INFORMAABA per anno associativo.

Gli obblighi annuali di aggiornamento devono essere assolti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai fini del mantenimento dell'adesione e, ove applicabile, dell'iscrizione al Registro per l'anno successivo.

I crediti formativi devono essere maturati mediante la partecipazione ad attività promosse, organizzate, erogate o espressamente riconosciute dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal presente documento.

Non è ammessa la maturazione automatica di crediti formativi in assenza di effettiva partecipazione, svolgimento dell'attività prevista o produzione della documentazione richiesta.

L'Associazione può stabilire, con proprie disposizioni applicative, modalità semplificate di registrazione, verifica e riconoscimento dei crediti maturati dagli aderenti.

I crediti formativi non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo annuale nell'anno di riferimento non sono automaticamente trasferibili agli anni successivi, salvo diversa previsione deliberata dall'Associazione per specifiche attività o particolari esigenze organizzative.

Art. 8 – Criteri di attribuzione dei crediti

I crediti formativi INFORMAABA sono attribuiti dall'Associazione in relazione alla tipologia, alla durata, ai contenuti, agli obiettivi e all'impegno richiesto per ciascuna attività riconosciuta.

Il criterio ordinario di attribuzione prevede che un credito formativo INFORMAABA corrisponda, di norma, a un'ora di attività formativa, seminariale, laboratoriale, applicativa, di supervisione o aggiornamento riconosciuta dall'Associazione.

Per le attività che prevedono una durata oraria chiaramente determinata, i crediti sono attribuiti in base alle ore effettive di partecipazione o fruizione, secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

Per le attività che non si esauriscono nella semplice partecipazione oraria, quali project work, esercitazioni strutturate, analisi di casi, studio guidato, produzione di elaborati, documentazione di attività applicative o altre iniziative assimilabili, il numero di crediti è determinato dall'Associazione in relazione all'impegno richiesto, agli obiettivi dell'attività e alla documentazione eventualmente prodotta.

L'Associazione può stabilire un numero massimo di crediti riconoscibili per singole attività o per specifiche tipologie di attività, al fine di garantire equilibrio, proporzionalità e coerenza del sistema.

L'attribuzione dei crediti non avviene in modo automatico per il solo fatto che un'attività sia stata svolta, ma richiede che l'attività sia coerente con le finalità dell'Associazione e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza, e sia promossa, organizzata, erogata o espressamente riconosciuta dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, anche tramite commissioni, referenti o soggetti incaricati, può approvare tabelle, schede o criteri applicativi per determinare il numero di crediti attribuibili alle diverse attività.

I criteri di attribuzione devono essere applicati secondo principi di trasparenza, proporzionalità, sostenibilità gestionale e verificabilità.

Art. 9 – Documentazione e tracciabilità dei crediti

Il riconoscimento dei crediti formativi INFORMAABA richiede la presenza di idonea documentazione o tracciabilità dell'attività svolta.

Per le attività direttamente promosse, organizzate o erogate dall'Associazione, la partecipazione può essere documentata mediante registri interni, tracciamenti di piattaforma, attestati, elenchi di presenza, report di partecipazione o altra documentazione predisposta dall'Associazione.

Per le attività espressamente riconosciute dall'Associazione, la documentazione può consistere, a titolo esemplificativo, in attestati di partecipazione, dichiarazioni, programmi, schede attività, elaborati, relazioni, report, verbali, documentazione di supervisione o altri elementi utili a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività.

L'Associazione può richiedere all'aderente la produzione della documentazione necessaria ai fini della verifica dei crediti maturati, indicando tempi, modalità e criteri di presentazione.

La mancata produzione della documentazione richiesta può comportare il mancato riconoscimento, totale o parziale, dei crediti relativi all'attività dichiarata.

La documentazione deve consentire, per quanto possibile, di verificare almeno:

- a) la tipologia dell'attività svolta;
- b) il soggetto promotore o erogatore;
- c) la durata o l'impegno richiesto;
- d) il periodo di svolgimento;
- e) la coerenza dell'attività con le finalità dell'Associazione e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza;
- f) l'effettiva partecipazione o produzione richiesta all'aderente.

L'Associazione può adottare strumenti semplificati per la raccolta e la verifica della documentazione, anche mediante moduli online, dichiarazioni guidate, registri digitali, schede riepilogative o procedure interne.

La tracciabilità dei crediti ha finalità esclusivamente interna ed è funzionale alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento continuo previsti per il mantenimento dell'adesione e, ove applicabile, dell'iscrizione ai Registri.

Art. 10 – Attività riconosciute da INFORMAABA

Sono valide ai fini del conseguimento dei crediti formativi INFORMAABA le attività promosse, organizzate, erogate o direttamente registrate dall'Associazione.

Possono altresì essere riconosciute, ai fini interni, attività formative, seminariali, laboratoriali, applicative o di supervisione svolte presso soggetti terzi, purché espressamente valutate e riconosciute dall'Associazione.

Il riconoscimento di attività svolte presso soggetti terzi non è automatico e avviene sulla base della coerenza dell'attività con le finalità dell'Associazione e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza, nonché con i criteri previsti dal presente documento.

I crediti derivanti da attività non direttamente promosse, organizzate, erogate o registrate dall'Associazione possono concorrere all'assolvimento dell'obbligo annuale di aggiornamento entro il limite massimo del 40% dei crediti richiesti dall'Art. 6.

La previsione di cui al comma precedente è finalizzata a garantire che il sistema dei crediti formativi INFORMAABA resti effettivamente presidiato dall'Associazione, evitando che l'assolvimento dell'obbligo annuale si fondi prevalentemente su attività svolte presso soggetti terzi.

Ai fini del riconoscimento, l'Associazione può valutare, a titolo esemplificativo:

- a) il programma o contenuto dell'attività;
- b) la durata o l'impegno richiesto;
- c) il soggetto promotore o formatore;
- d) la metodologia utilizzata;
- e) la presenza di attività operative, esercitative o applicative;
- f) la coerenza con i principi dell'analisi del comportamento, dell'inclusione, dell'autonomia, della comunicazione e delle abilità sociali;
- g) la documentazione prodotta dall'aderente.

L'Associazione può riconoscere attività esterne anche solo parzialmente, attribuendo un numero di crediti inferiore rispetto alla durata complessiva dichiarata, qualora solo una parte dell'attività risulti coerente con il sistema di aggiornamento professionale INFORMAABA.

L'Associazione può prevedere che alcune attività esterne siano riconosciute solo se preventivamente comunicate o autorizzate, soprattutto quando l'aderente intenda utilizzarle in modo rilevante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo annuale di aggiornamento.

Il riconoscimento di attività svolte presso soggetti terzi ha valore esclusivamente interno al sistema INFORMAABA e non implica approvazione generale dell'ente erogatore, del percorso formativo o di eventuali qualifiche, certificazioni o titoli rilasciati da altri soggetti.

L'Associazione può pubblicare o comunicare periodicamente un elenco di attività, corsi, seminari, laboratori o iniziative ritenute valide ai fini del riconoscimento dei crediti formativi INFORMAABA.

Resta ferma la facoltà dell'Associazione di non riconoscere attività che, pur formalmente attinenti ai temi educativi, comportamentali o inclusivi, non risultino sufficientemente coerenti con gli obiettivi, i criteri e l'impostazione del sistema di aggiornamento professionale INFORMAABA.

Art. 11 – Verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo

L'Associazione verifica l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento continuo ai fini del mantenimento dell'adesione a INFORMAABA e, ove applicabile, dell'iscrizione ai Registri.

La verifica riguarda il conseguimento di almeno n. 10 crediti formativi INFORMAABA per ciascun anno associativo soggetto all'obbligo.

La verifica avviene, di norma, in occasione del rinnovo annuale dell'adesione e, ove applicabile, dell'iscrizione al Registro, sulla base dei dati in possesso dell'Associazione e dell'eventuale documentazione prodotta dall'aderente.

Qualora la documentazione risulti incompleta o non sufficiente, l'Associazione può richiedere integrazioni o chiarimenti entro un termine stabilito.

In mancanza di idonea documentazione, i crediti dichiarati non possono essere riconosciuti.

L'esito positivo della verifica consente il mantenimento della posizione associativa e, ove applicabile, dell'iscrizione al Registro, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento interno, dal Regolamento dei Registri e dalle ulteriori disposizioni associative.

Art. 12 – Mancato assolvimento dell'obbligo formativo

Il mancato conseguimento del numero minimo annuale di crediti formativi può incidere sul mantenimento dell'adesione a INFORMAABA e, ove applicabile, dell'iscrizione al Registro.

Prima dell'adozione di eventuali provvedimenti, l'Associazione può invitare l'aderente a regolarizzare la propria posizione entro un termine stabilito, mediante il recupero dei crediti mancanti o la produzione della documentazione necessaria.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, l'Associazione può adottare, in relazione alla posizione dell'aderente e secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento interno e dal Regolamento dei Registri, le seguenti misure:

- a) richiamo o diffida alla regolarizzazione, ove previsti dagli atti associativi;
- b) sospensione o mancato rinnovo della posizione associativa o dell'iscrizione al Registro, secondo la disciplina applicabile;
- c) decadenza, esclusione o cancellazione, nei casi e secondo le procedure previste dagli atti associativi applicabili.

Le misure adottate devono essere proporzionate alla situazione concreta, tenendo conto dell'entità dei crediti mancanti, della documentazione disponibile, della collaborazione dell'aderente e di eventuali giustificati motivi.

Resta ferma la possibilità per l'aderente di presentare osservazioni, chiarimenti o documentazione integrativa secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

Art. 13 – Recupero dei crediti formativi

Qualora l'aderente non abbia maturato, entro il termine previsto, il numero minimo annuale di crediti formativi richiesto, l'Associazione può consentire il recupero dei crediti mancanti entro un termine stabilito.

Il recupero può avvenire mediante la partecipazione ad attività formative, seminari, laboratoriali, applicative o di aggiornamento promosse, organizzate, erogate o riconosciute dall'Associazione.

I crediti maturati in sede di recupero sono imputati prioritariamente all'anno formativo per il quale risultava l'inadempimento.

L'Associazione può stabilire modalità semplificate di recupero, anche attraverso percorsi brevi di aggiornamento, materiali di approfondimento, webinar, esercitazioni guidate o altre attività coerenti con le finalità associative e, ove applicabile, con il Registro di appartenenza.

Il mancato recupero dei crediti entro il termine assegnato può comportare l'applicazione delle misure previste dal presente documento, dallo Statuto, dal Regolamento interno e dal Regolamento dei Registri.

Il recupero dei crediti non costituisce un diritto automatico dell'aderente, ma una facoltà concessa dall'Associazione secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità organizzativa e tutela della serietà del sistema associativo.

Art. 14 – Aggiornamento del sistema dei crediti

Il sistema dei crediti formativi INFORMAABA può essere aggiornato periodicamente dall'Associazione, in relazione all'evoluzione delle forme di adesione, dei Registri, delle attività formative, delle esigenze organizzative e degli obiettivi associativi.

Il Consiglio Direttivo può modificare o integrare i criteri di attribuzione dei crediti, il numero minimo annuale richiesto, le modalità di documentazione, le attività riconoscibili e le procedure di verifica.

Gli aggiornamenti del sistema devono rispettare i principi di proporzionalità, trasparenza, sostenibilità e coerenza con gli atti associativi applicabili.

Le modifiche deliberate dall'Associazione sono comunicate agli aderenti con modalità idonee e decorrono dalla data stabilita nel relativo atto di approvazione.

Art. 15 – Disposizioni applicative

L'Associazione può adottare schede, tabelle, moduli, procedure operative o ulteriori disposizioni applicative per rendere più agevole la gestione del sistema dei crediti formativi.

Le disposizioni applicative possono riguardare, a titolo esemplificativo, la registrazione dei crediti, la documentazione richiesta, le attività riconosciute, i termini di recupero, le modalità di verifica e le comunicazioni agli aderenti.

Le disposizioni applicative non modificano la natura interna dei crediti formativi INFORMAABA e devono essere coerenti con il presente documento e con gli atti associativi applicabili.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente dell'Associazione.

Esso costituisce documento operativo dell'Associazione in materia di aggiornamento professionale continuo e non attribuisce titoli, qualifiche, abilitazioni o riconoscimenti aventi valore legale.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano lo Statuto, il Regolamento interno, il Regolamento dei Registri e le disposizioni adottate dagli organi competenti dell'Associazione.